

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 187/47/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso ritualmente depositato il ricorrente lamenta di aver ingiustamente ricevuto la cartella di pagamento notificata in data 4/12/2009 emessa, in seguito al controllo della dichiarazione Modello Unico 2006, per il carente versamento dell'imposta Ires di € 17.245,30 per un totale complessivo con interessi e sanzioni, di € 24.717,61.

Il ricorrente espone che il modello unico al rigo RN16 riportava un debito di Ires pari ad € 113.362 - tale debito è stato pagato in parte Con acconti versati, in parte per € 79.704 mediante ravvedimento operoso ed in parte per € 18.141 con compensazione con l'Ires di gruppo (quadro RK, senza presentazione del modello F24)

Per queste ragioni, conclude chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese.

In data 12/3/2010 si costituisce l'Ufficio sostenendo di avere bene operato nell'emettere l'atto impugnato, precisa che l'iscrizione a ruolo deriva dalla mancata presentazione del modello F24 come prevede la norma per riconoscere la compensazione effettuata che comunque non risulta dalla documentazione presentata. Conclude chiedendo di respingere il ricorso con condanna alle spese.

In sede di Pubblica udienza, presenti i difensori di entrambe le parti, ognuno insiste sulle rispettive posizioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto. Prima di esaminare la questione in diritto se sia possibile ritenere valida una compensazione imputando una quota dell'imposta Ires di gruppo per compensare il proprio debito di imposta senza avere presentato il Modello F24, come prescritto, si deve esaminare il merito, se risulta provata l'esistenza di una somma da potere utilizzare in compensazione. Il ricorrente ha dichiarato l'esistenza della somma di € 18.141 risultante nel quadro RK, dell'Ires di gruppo, ma si limita ad allegare al ricorso il quadro RN, dove compare al rigo 21, l'indicazione di € 18.141,00 come eccedenze utilizzate, ma non viene presentata alcuna documentazione per potere ricostruire l'esistenza, la provenienza di tale somma, non vi è alcuna produzione del quadro RK, solo citato nel ricorso. Non si può quindi già riconoscere l'esistenza del credito di imposta Invocato dal ricorrente, tanto meno ritenerlo validamente utilizzato in assenza della presentazione del modello F24. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso, compenso le spese.